



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

CONVENZIONE

TRA

- la **Fondazione Consulenti per il Lavoro**, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 456, in persona del Presidente Mauro Capitanio, domiciliato presso la sede sociale in ragione della carica e agli effetti del presente atto;

e

- il **Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi**, con sede in Roma, Piazzale di Porta Pia 121, in persona del Presidente Giuseppe Luigi Palma, domiciliato presso la sede dell'Ordine in ragione della carica ed agli effetti del presente atto;

e

- del **Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro**, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 456, in persona del Presidente Marina Elvira Calderone, domiciliato presso la sede sociale in ragione della carica e agli effetti del presente atto

CONSIDERATO CHE

La Fondazione Consulenti del Lavoro:

- per emanazione diretta del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, è stata costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4 del d.lgs n. 276/2003;
- è iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro di cui all'art. 4 del d.lgs. 276/03;

- ha ricevuto l'autorizzazione Ministeriale ad operare a tempo indeterminato in data 23 luglio 2007, n. 19009;
- ai sensi dell'art 4 del d.lgs. n. 276/03, può svolgere le attività di intermediazione, ricerca e selezione, supporto alla ricollocazione, così come definite dall'art. 2, comma 1, lett. *b, c, d*, del d.lgs 276/03, ovvero: «intermediazione»: l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei *curricula* dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; «ricerca e selezione del personale»: l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati; «supporto alla ricollocazione professionale»: l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività;
- opera su tutto il territorio italiano con i Consulenti del Lavoro Delegati della Fondazione;
- è dotata di un elenco costantemente aggiornato dei consulenti delegati, consultabile sul portale www.fondazioneilavoro.it.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi:

- istituito con la Legge 18/02/1989 n. 56, “cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza

nazionale", promuove la professione di psicologo e svolge azione di tutela degli iscritti e degli utenti attraverso l'osservanza del codice deontologico.

Gli atti tipici della professione di psicologo sono riservati *ex lege* così come descritti nell'art. 1 "La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito", agli iscritti della Sezione A dell' Albo degli psicologi; pertanto d'ora innanzi tale professionista sarà identificato con la dicitura **psicologo**.

Sono, altresì, competenze professionali dello psicologo quelle di cui all'art. 3, comma 1- quinquies, L.170/03

- ritiene indispensabile promuovere la professione di psicologo presso aziende, enti e istituzioni pubbliche e private perché possano avvalersi del contributo dello psicologo;

- il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi si impegna a che gli Ordini regionali e provinciali possano garantire la presenza di psicologi resisi disponibili;

- il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi promuove tale iniziativa affinché gli Ordini Regionali e Provinciali possano svolgere attività di indirizzo e di coordinamento nei riguardi dei propri iscritti, al fine di qualificare l'intervento dei professionisti nelle loro rispettive attività.

- l'attività di ricerca e selezione del personale - anche attraverso la valutazione del potenziale - quando comporta l'uso di strumenti conoscitivi per la diagnosi psicologica e profilo psicologico, si configura come attività riservata alla professione di psicologo, pertanto le Agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 D.Lgs 276/03, devono necessariamente avvalersi della prestazione professionale di uno psicologo, diversamente si configurerebbe il reato di esercizio abusivo della professione previsto e punito dall'art. 348 c.p. (Cass. VI sez. Pen. n. 767 del 05.06.06)

- considerato che l'art. 5 del D.Lgs 276/03 stabilisce che il personale delle Agenzie debba essere dotato di "adequate competenze professionali"

PREMESSO

- il comune interesse delle parti a favorire l'instaurazione di rapporti sempre più trasparenti e l'individuazione di canali in grado di garantire servizi efficaci e facilmente fruibili;

- che l'attività professionale di assistenza, consulenza ed intermediazione rappresenta un elemento essenziale alla realizzazione degli auspici ed, in particolare, al continuo innalzamento del livello della qualità dei servizi nell'ambito della selezione del personale;

- che si rende necessario strutturare un modello di collaborazione istituzionale volto al perseguimento di sinergie tali da garantire l'efficacia, l'efficienza e la correttezza dell'azione degli stessi;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Scopo della Convenzione

Le parti, al fine di facilitare ed ottimizzare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, con reciprocità s'impegnano a collaborare tra di loro e ad attivare sinergie finalizzate ad incrementare e migliorare le proprie capacità d'intervento.

I professionisti che si dichiareranno disponibili per detta attività dovranno rispettare il contenuto del presente protocollo d'intesa, fatte salve le norme contenute nei rispettivi codici deontologici.

Art. 2

Oggetto della Convenzione

1. Al fine di contribuire al miglioramento quantitativo e qualitativo dell'occupazione nel MdL nazionale, ognuna delle parti si impegna, in piena autonomia e nel rispetto della propria ed altrui professionalità, ed in relazione alla normativa di riferimento, a collaborare con l'altra per la valorizzazione dell'attività di consulenza finalizzata alla ricerca e selezione di personale.

Tale collaborazione si può estrinsecare in tutte le fasi che, a norma del d.lgs. n. 276/03, sono da considerarsi "tipiche" del processo volto all'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative, ovvero:

- a. analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente;
- b. individuazione e definizione delle esigenze della stessa;
- c. definizione del profilo di competenze di capacità della candidatura ideale;
- d. analisi e costruzione job description;
- e. pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento;
- f. valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi;
- g. intervista di selezione psicoattitudinale;
- h. formazione della rosa di candidature maggiormente idonee;
- i. progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
- j. assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati;

2. Allo stesso modo nell'attività di "supporto alla ricollocazione professionale", le parti si impegnano a collaborare, nel rispetto delle rispettive professionalità, all'orientamento professionale, alla formazione, all'accompagnamento, all'affiancamento, od anche all'inserimento presso una nuova attività, di prestatori di lavoro singolarmente o collettivamente considerati.

Art. 3 *Competenze*

Le competenze di cui all'articolo precedente sono stabilite come segue:

a. analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente;
consulente del lavoro e psicologo

b. individuazione e definizione delle esigenze della stessa;
consulente del lavoro e psicologo

c. definizione del profilo di competenze di capacità della candidatura ideale;
consulente del lavoro e psicologo

d. analisi e costruzione job description;
consulente del lavoro e psicologo

e. pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento;
consulente del lavoro e psicologo

f. valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi;
psicologo

g. intervista di selezione psicoattitudinale;
psicologo

h. formazione della rosa di candidature maggiormente idonee;
consulente del lavoro e psicologo

i. progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
consulente del lavoro e psicologo

j. assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati; analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente;
consulente del lavoro e psicologo

La collaborazione tra i due professionisti è intesa ciascuna per le proprie competenze

Art. 4

Elenchi dei professionisti convenzionati

Le Parti, in ottemperanza a quanto descritto agli articoli precedenti, vicendevolmente s'impegnano a mettere a disposizione dell'altra parte l'elenco dei propri professionisti che dovranno essere aggiornati e comunicati reciprocamente con cadenza REGOLARE e comunque nel momento in cui si ravvisa la necessità.

Ognuna di esse formulerà un elenco dei nominativi dei propri iscritti, che si saranno dichiarati disponibili ad aderire all'iniziativa. Tali elenchi saranno messi a disposizione delle parti nelle sedi delle agenzie e nei rispettivi siti internet.

Art. 5

Commissione permanente di verifica

Per l'attuazione del presente Protocollo il monitoraggio, il sostegno e la promozione delle attività previste, le parti concordano sulla costituzione di una Commissione al fine di mantenere un contatto permanente realizzato mediante incontri bilaterali che si terranno secondo un calendario annuale da definire.

In tali incontri verranno concordati tutti gli elementi relativi alla programmazione e alla progettazione operativa degli impegni da sviluppare.

Art. 6

Attività collaterali

La fase di sensibilizzazione, informazione e formazione sul tema predetto proseguirà con ulteriori iniziative da concordare tra gli Enti sottoscrittori del presente Protocollo d'intesa.

La collaborazione tra i soggetti firmatari della presente intesa, infatti, nelle intenzioni delle Parti, si realizza mediante una pluralità di modalità che possono comprendere: azioni in partenariato scientifico, affidamento di iniziative formative e programmi di ricerca, reciproca utilizzazione di servizi professionali sul territorio, conoscenza e socializzazione delle risorse professionali.

Le parti si impegnano pertanto a fornirsi reciproca assistenza nell'attività di aggiornamento professionale, promuovendo l'intervento di propri qualificati esperti nelle attività didattiche svolte o nelle attività convegnistiche o seminariali programmate.

Allo stesso modo le Parti si impegnano a sostenere iniziative finalizzate alla realizzazione dei tirocini professionalizzanti, stages, work-experiences, nell'ambito della psicologia del lavoro, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 7
Strutture

Le parti si impegnano a mettere a disposizione le competenze delle proprie strutture per organizzare congiuntamente attività di aggiornamento professionale, individuando di volta in volta i risultati attesi, le risorse umane ed economiche necessarie.

Art. 8
Rispetto dei codici deontologici

Gli Ordini professionali si impegnano a richiamare i propri iscritti alla puntuale osservanza delle norme deontologiche professionali, esercitando altresì i previsti poteri di vigilanza di competenza e segnalando eventi comportamentali non conformi ai principi di legalità e trasparenza;

Art. 9
Rispetto della privacy

Le Parti, per quanto riguarda i dati dei lavoratori, osserveranno i principi e i limiti stabiliti dal D.Lgs 196/2003, garantendo il rispetto di tale normativa nella circolazione delle informazioni.

Art. 10
Durata della Convenzione

L'efficacia della presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima ed ha validità fino a revoca e tale revoca dovrà essere effettuata tramite raccomandata.

Le eventuali spese di stesura, bollo e registrazione della presente Convenzione sono a carico delle Parti in misura uguale.

Art. 11
Pubblicità della convenzione

E' compito delle Parti, ognuna per le sue spettanze, divulgare tale Convenzione e far rispettare ai propri iscritti quanto in questo atto convenuto e impegnandosi, inoltre, a pubblicizzare l'iniziativa nei confronti dei propri associati.

Art. 12
Referenti delle Parti

Nell'ambito della presente Convenzione le Parti concordano di individuare, quali referenti, le seguenti persone:

Per la Fondazione Consulenti per il Lavoro il Dott.

..... *CAPITAMIO MACIARO*

Per il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, il dott.

..... *[Signature]*

Per il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, la dott.ssa

..... *MARILENNE CALABRONE*

Le Parti, in segno di piena accettazione di quanto sopra scritto, sottoscrivono la presente Convenzione composta da n. 12 articoli.

Roma,

Letto, approvato e sottoscritto

Fondazione Consulenti per il Lavoro

Il Presidente

[Signature]

Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

Il Presidente

MARILENNE CALABRONE

Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

Il Presidente

[Signature]